

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La V Commissione,

premesso che:

il documento di programmazione economico-finanziaria costituisce la principale occasione di confronto tra il Governo e le forze politiche riguardo all'impostazione della politica generale del paese;

lo scorso anno, per l'accavallarsi dei tempi di entrata in vigore della legge n. 208 del 1999 e di definizione del Dpef, non fu possibile applicare compiutamente le nuove disposizioni in materia finanziaria e contabile;

in particolare, il Dpef per il quadriennio 2001/2004 è il primo ad essere predisposto sulla base delle previsioni introdotte dalla legge n. 208 del 1999 e dei relativi atti di indirizzo, che ne hanno valorizzato la funzione di delineare il quadro di compatibilità economiche e finanziarie e gli obiettivi in rapporto ai quali dovranno coerentemente definirsi le misure di politica economica oggetto della legge di bilancio, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati;

gli elementi di coerenza e di compatibilità generale ed i conseguenti indirizzi strategici assumono nel documento rilievo preminente rispetto alle singole misure da adottare ed agli interessi particolari e settoriali, per cui l'esigenza di un contenuto adeguato alla specifica funzione di sintesi generale delle principali politiche si congiunge con quella di mantenere il massimo grado di chiarezza al disegno complessivo;

il documento di programmazione economico-finanziaria pone le basi di un vasto e complesso processo decisionale, indicandone le condizioni e gli obiettivi, in

modo che le successive scelte concrete siano effettuate sulla base della previa definizione di un quadro complessivo;

l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria permette al Parlamento di concorrere a stabilire linee di indirizzo sulle materie in cui le decisioni del Governo si definiscono mediante forme di negoziazione con altri soggetti, quali gli organi comunitari, le autonomie territoriali e le forze sociali, contribuendo per tale via a preservare il ruolo del Parlamento nella determinazione degli indirizzi di politica economica;

impegna il Governo:

a dare piena attuazione alla legge n. 208 del 1999, sperimentando compiutamente le metodologie innovative in essa contenute e ad ottemperare agli indirizzi contenuti nell'ordine del giorno della Camera varato in occasione della sua approvazione;

e, in particolare,

*per quanto riguarda la struttura del DPEF:*

a proseguire nella linea adottata con il documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, riunendo e raccordando tutti gli elementi fondamentali in una sintesi iniziale; a presentare un'esposizione ispirata a linee di essenzialità basate su dati che consentano alle Camere le opportune valutazioni, rinviando ad eventuali allegati lo svolgimento delle questioni che richiedono maggiore analiticità;

*per quanto attiene al quadro macroeconomico e di finanza pubblica:*

a correlare tra loro, per quanto concerne informazioni e struttura espositiva, il documento di programmazione economico-finanziaria e il modello delle comunicazioni relative al Programma di stabilità, dando conto dell'andamento tendenziale e programmatico dei principali aggregati di finanza pubblica esposti nel Programma medesimo e aggiornandone, ove necessario, le previsioni;

a fare riferimento, nell'esposizione dell'andamento tendenziale della spesa pubblica, sia corrente che in conto capitale, ad un livello di disaggregazione che risulti rappresentativo dei più importanti settori di spesa, con riferimento specifico a regioni ed enti locali;

ad articolare l'esposizione delle previsioni di entrata della finanza pubblica in modo da evidenziare l'evoluzione tendenziale della pressione fiscale, tributaria e contributiva, con riferimento anche a regioni ed enti locali;

a fornire, a livello programmatico, indicazioni sulla struttura delle variazioni di entrata e di spesa che il Governo intende proporre con la prossima legge finanziaria;

ad offrire un'illustrazione delle previsioni relative all'evoluzione del debito pubblico in rapporto al PIL;

*per quanto riguarda la definizione degli indirizzi di politica economica e sociale:*

a precisare gli obiettivi strategici proposti, delineando, in relazione ad essi, gli strumenti che si intendono adottare (disegno di legge finanziaria, disegni di legge collegati, altri interventi di carattere normativo o azioni amministrative);

a definire, per ciascun disegno di legge collegato, le finalità che per mezzo di esso si vogliono realizzare;

*per quanto riguarda le politiche di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno:*

a indicare gli ambiti di intervento, i tempi di attuazione e, ove possibile, l'ammontare delle relative risorse, con specificazione di quelle provenienti dai fondi strutturali comunitari;

a presentare, in allegato al disegno di legge finanziaria, un apposito prospetto che specifichi l'entità della spesa per investimenti riconducibile agli stanziamenti del bilancio dello Stato a legislazione vigente - in termini di competenza e di cassa - e di quella determinata dalle previsioni del disegno di legge finanziaria,

nell'articolato e nelle tabelle, distinguendo, ove possibile, la quota destinata al Mezzogiorno.

(7-00935) « Fantozzi, Apolloni, Boccia, Bono, Carazzi, Chiamparino, Teresio Delfino, Di Rosa, Giancarlo Giorgetti, Niedda, Possa, Scalia, Testa, Villetti ».

La XIII Commissione,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2000 sono stati annullati con decreto ministeriale alcuni precedenti decreti emanati nel 1994 che avevano imposto limiti rigorosi sui formaggi e pasta filata;

la presenza di furosinina nei derivati del latte è indice di precedenti trattamenti termici intensi sulle materie prime del latte, quali ad esempio i trattamenti necessari per ottenere latte in polvere;

sono stati segnalati soprattutto prima del 1994 numerosi casi italiani di frodi sui formaggi, mediante impiego fraudolento di latte in polvere per uso zootecnico;

i decreti del 1994 non sarebbero stati notificati a Bruxelles nei termini previsti per la normazione tecnica e la Commissione europea avrebbe intrapreso la procedura di infrazione contro l'Italia;

il Ministro delle politiche agricole e forestali, sul *Corriere della Sera* del 13 giugno 2000, ha affermato: « i controlli però sono importanti e io chiederò all'Unione europea di dare parere favorevole alle procedure di verifica che migliorano i regolamenti comunitari »;

cresce sempre più la preoccupazione dei consumatori italiani in materia di difesa della sicurezza alimentare e le esigenze dei produttori nazionali agro-alimentari di qualità appaiono viepiù trascurate a favore di politiche di sostegno diretto ed indiretto delle multinazionali alimentari;

a seguito del ritiro dei decreti del 1994 cresce la possibilità per le mafie alimentari di introdurre sul mercato caseario italiano polveri di latte ad uso zootecnico di dubbia provenienza, a prezzi stracciati, con eventuali residui elevati di sostanze tossiche;

impegna il Governo

a proporre alla Commissario europeo Fischer norme che sostanzialmente siano analoghe a quelle che prevedevano la presenza di furocina quale indicatore di termizzazione intensa del latte nei prodotti caseari;

a definire, nelle more dell'eventuale provvedimento dell'Unione europea, un metodo ufficiale per rinvenire la presenza di latte in polvere nei formaggi a pasta filata;

a riproporre i decreti ministeriali ritirati, in caso di risposta negativa o interlocutoria da parte della Unione europea, allo scopo di tutelare la sicurezza alimentare e della produzione agro-alimentare nazionale di qualità.

(7-00936) « Malentacchi, Nardini ».

La XIII Commissione,

premesso che aumentano considerevolmente le denunce per truffa all'AIMA contro allevatori siciliani e di altre regioni che avrebbero dichiarato negli anni un maggior numero di capi (ovini e caprini) al fine di ottenere maggiori contributi comunitari;

considerato che i casi di truffa denunciati dalle autorità preposte interessano centinaia di allevatori che devono essere perseguiti per gli eventuali reati commessi, non trascurando di salvaguardare quanti non saranno definitivamente condannati;

rilevato che si tratta spesso di indagini con attività istruttorie ed eventuali processi che si protrarranno per diversi anni;

visto che l'AIMA sospende in via cautelativa l'erogazione dei contributi in favore degli allevatori, non solo per l'anno in cui verrebbe commesso il reato, ma anche per gli anni successivi così come accaduto per centinaia di allevatori di Marsala che sin dal 1996 non possono beneficiare dei suddetti contributi pur non essendovi ancora una specifica sentenza del tribunale e aspetto più grave risultando che l'eventuale reato riguarderebbe soltanto una annualità (il 1996) che blocca appunto l'erogazione degli aiuti comunitari anche per gli anni successivi;

vista l'odierna denuncia della Guardia di Finanza di 118 allevatori della provincia di Caltanissetta che sicuramente riproporrà il suddetto problema;

impegna il Governo

ad intervenire presso l'AIMA per sbloccare gli aiuti comunitari relativi agli anni che non rientrano nel periodo contestato e dagli accertamenti delle autorità preposte;

ad accertare per quali anni risulterebbe un'eventuale violazione di legge da parte degli allevatori così da consentire all'AIMA di porre un confine delimitato delle annualità in cui sospendere gli aiuti comunitari;

richiedere all'AIMA di avvalersi delle guardie forestali per ulteriori controlli relative agli anni successivi alle indagini delle autorità giudiziarie e porre in essere tutti gli strumenti necessari per non cancellare l'intera categoria degli allevatori che rischia una condizione ormai fallimentare per una generalizzazione punitiva sicuramente per la grave responsabilità di pochi;

di assicurare dei fondi di riserva finanziaria in via cautelativa per salvaguardare la categoria in attesa delle sentenze dei tribunali.

(7-00937) « Grillo, Tassone, Misuraca ».

La XIII Commissione,

premessi che:

il Progetto di riforma OCM riso, varato dalla Commissione Europea andrà in discussione il 19 giugno al Consiglio dei Ministri dell'Ue;

il Commissario Franz Fischler ha indicato alcune linee essenziali, tra cui l'introduzione del *set aside* con un taglio del 10 per cento della superficie, abolizione del prezzo d'intervento e fine dell'ammasso pubblico, aiuti all'ettaro ridotti etc...;

la riforma è stata varata prima di negoziare con i Paesi extraeuropei la tariffa doganale sulle importazioni;

il mercato europeo del riso si trova in una situazione di forte squilibrio, infatti la campagna di commercializzazione 1999/2000 è iniziata con 495.402 tonnellate di risorse stoccate all'intervento, che rappresenta circa il 20 per cento della produzione interna. Questo quantitativo corrisponde a circa 300.000 tonnellate di riso lavorato;

allo stato attuale si corre il rischio che questo stock possa aumentare ogni anno di circa 100.000-150.000 tonnellate base lavorato, dalle quali si possono detrarre solo le vendite occasionali nel quadro dei programmi di aiuto alimentare;

i costi finanziari sono ingenti nella misura in cui, in ragione del deterioramento durante lo stoccaggio, il riso rischia di perdere il suo valore dopo 2-3 anni;

i prezzi di mercato si situano sempre al di sotto del prezzo d'intervento;

durante la campagna 1999-2000 sulla scorta di un bilancio provvisorio, si stima un intervento di 130.000 tonnellate base lavorato, mentre le possibilità attuali di aiuto alimentare sono piuttosto limitate;

per quanto riguarda la produzione interna, se si decide di inglobare il riso nel regime dei seminativi non soltanto i produttori avranno la libertà di scegliere altre colture diverse dal riso, ma il *set aside* sarà applicato anche al riso;

un tasso di messa al riposo del 10 per cento probabilmente ridurrebbe la produzione interna di circa 150.000 tonnellate di risone, che rappresenta attualmente la metà degli acquisti annuali all'intervento;

l'integrazione totale del riso nel sistema COP significherebbe che il pagamento all'ettaro per i cereali, fissato a 63 Euro/tonn. a partire dalla campagna 2001-2002, determinerebbe il livello di sostegno all'ettaro anche per il riso;

i 63 Euro/tonn. devono essere moltiplicati per i rendimenti regionali. Gli Stati membri sono liberi di stabilire i loro piani di regionalizzazione, rispettando il rendimento nazionale di riferimento globale, che potrebbe essere aumentato al fine di incorporare il riso;

poiché l'integrazione rende necessario l'adattamento dei piani di regionalizzazione a livello degli stati membri, la sua attuazione non potrà che avvenire dal 1° luglio 2001;

l'integrazione determina un aumento dell'aiuto per ettaro per il riso sostituendo la compensazione di base per abolire il prezzo d'intervento;

la combinazione dell'integrazione e l'abolizione riorientano maggiormente la produzione di riso alla domanda reale del mercato ed aumentano la fluidità del mercato;

se una perturbazione grave del mercato si producesse in assenza dell'intervento, la commissione dovrebbe essere autorizzata a prendere misure temporanee appropriate;

se il mercato del riso rischia di essere squilibrato per periodi più lunghi, non dovrebbe essere scartata la possibilità di una messa a riposo ambientale a lungo termine;

durante i negoziati dell'Uruguay Round è stato deciso di convertire i prelievi variabili in tariffe fisse da ridurre al

36 per cento fino al 2000. La tariffa fissa per il riso semigreggio sarà di 264 Euro/tonn. a partire dal 1° luglio 2000;

L'Unione Europea ha tuttavia convenuto, su richiesta degli Stati Uniti, di includere nei propri impegni WTO una nota speciale 7 per il riso, implicante un tetto massimo per il prezzo d'importazione del riso semigreggio, dazio pagato, uguale a: riso japonica = 188 per cento del prezzo d'intervento del risone-riso indica = 180 per cento del prezzo d'intervento del risone, indipendentemente dal rapporto prezzo-qualità del riso in questione;

nella pratica, il dazio forfettario viene calcolato ogni due settimane come differenza tra il tetto massimo di cui sopra ed il prezzo di riferimento del mercato mondiale della qualità in questione;

i prezzi del riso Basmati erano in media 250 Euro/tonn. più alti del prezzo di riferimento di cui sopra, è stata accordata una riduzione speciale di importo equivalente. Di conseguenza le importazioni di Basmati sono passate da 40.000 tonn. nel 94/95 a circa 100.000 nel 98/99 che sono entrate a dazio ridotto o zero;

a causa di questo sistema del *plafond*, tra luglio del 1995 e gennaio 2000, il dazio all'importazione applicato per il riso indica semigreggio è rimasto molto al di sotto della tariffa fissata sopra citata;

durante questo periodo, il dazio applicato è sceso da circa 390 Euro/tonn. agli attuali 270 Euro/tonn. Il livello di 207 rappresenta 81 Euro/tonn. in meno della tariffa stabilita per il 1999/2000;

poiché gli Usa hanno insistito sul fatto che il sistema in questione non dovrebbe essere applicato su base forfettaria ma lotto per lotto, l'UE ha accettato di applicare su una base temporanea il cosiddetto sistema cumulativo di recupero del dazio con il quale gli importatori potevano reclamare una parte del dazio sulla base del prezzo dei differenti lotti;

le due parti hanno accettato di non prolungare questo sistema amministrativa-

mente complesso in cambio di un tasso forfettario in aumento dell'8 per cento del prezzo di riferimento che ha condotto ad una diminuzione del dazio;

l'eliminazione del prezzo d'intervento significherebbe l'eliminazione del sistema del *plafond* in quanto la nota 7 diventerebbe inapplicabile. Questo comporterebbe un aumento del dazio attuale da circa 210 Euro/tonn. a circa 264 Euro/tonn., così come la soppressione della riduzione per il Basmati;

nonostante esistano delle forti argomentazioni giuridiche a favore dell'interpretazione sopra esposta, non c'è nessuna garanzia che queste vengano accolte da un Panel del WTO o da un organismo d'appello;

l'articolo XXVIII del GATT consente la modifica delle concessioni negli impegni. A questo scopo, la Comunità dovrebbe notificare al WTO la data in cui la proposta di modifica di questo impegno è destinata ad entrare in vigore non prima di sei mesi antecedenti tale data e al più tardi tre mesi prima della stessa;

nel caso del riso, la Comunità dovrebbe negoziare con i partner internazionali che hanno dei diritti iniziali di negoziazione. Le parti contraenti aventi un interesse sostanziale, dovrebbero essere consultate. La compensazione da dare è, in linea di principio, negoziabile, ma non dovrebbe essere « meno favorevole al commercio di quella prevista in questo accordo prima di tali negoziazioni »;

al fine di evitare uno scontro, è consigliabile dare mandato alla Commissione di aprire le trattative in base all'articolo XXVIII. A questo scopo, la Commissione dovrebbe presentare la proposta di riforma contemporaneamente alla domanda di mandato di negoziazione conformemente all'articolo XXVIII;

gli stock d'intervento rischiano di aumentare con costi finanziari elevati per il bilancio comunitario: ogni 100.000 tonnellate di risone rappresentano dei costi di

bilancio immediati di 10 milioni di Euro ed un costo ulteriore di bilancio di 4 milioni di Euro all'anno;

le linee del progetto di riforma dell'OCM riso illustrate dal Commissario Fischler si rivelano negative per la produzione risicola comunitaria in generale ed italiana in particolare;

alla luce di quanto sopra diviene necessario bloccare questo progetto di riforma richiedendo il mantenimento del prezzo d'intervento e la rinegoziazione della tariffa o attraverso l'eliminazione del prezzo *plafond* oppure attraverso la correzione di quegli elementi tecnici di costruzione del prezzo *plafond* che hanno portato il sistema a creare enormi svantaggi per la commercializzazione della produzione risicola comunitaria;

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede europea affinché:

1) vengano aumentati gli aiuti a superficie, in funzione delle caratteristiche specifiche della coltura, e la definizione di una SMG per le aree tradizionali con uno specifico aiuto;

2) si individuino norme specifiche di collegamento con le misure strutturali e agroambientali previste nell'ambito del regolamento sullo «Sviluppo rurale» sulla base delle peculiarità agronomiche e ambientali della coltura del riso;

3) si arrivi al superamento dell'attuale meccanismo del «prezzo *plafond*» preservando il meccanismo dell'intervento, così come espressamente previsto anche dal «Rapporto Roessler» che evidenzia l'assenza di conformità tra lo stesso «prezzo *plafond*» e l'articolo 4.2 dell'accordo agricolo l'aggiunto in ambito GATT;

4) si mantenga comunque il sistema dei dazi all'importazioni;

5) si voti contro all'abolizione dell'intervento. La posizione è peraltro giustificata dalla considerazione dell'OCM di tutti gli altri cereali - anche nella riforma

di agenda 2000 verso cui anche il riso tende ad omologarsi - conferma il sistema di intervento pur associandolo ad riduzione del prezzo d'intervento steso. Il meccanismo, al limite, potrebbe assumere la fisionomia e la denominazione di «rete di sicurezza o di salvaguardia»;

6) si valorizzi il ruolo delle organizzazioni economiche dei produttori atteso anche che tali operazioni non possono essere sostenute a livello di singole imprese;

7) si mantenga la SMG specifica per il riso, anche in considerazione che, nonostante il *trend* positivo degli investimenti, la superficie risicola è comunque inferiore al tetto imposto nel 1995 e che le stime della campagna 99/2000 registrano una flessione della superficie comunitaria di circa 4 per cento rispetto alla precedente campagna. La SMG dovrà essere mantenuta per singolo stato membro e indipendente da quella definita per le altre colture. Analogamente si ritiene necessario mantenere un *plafond* finanziario specifico per il riso;

8) si favorisca, per l'applicazione del *set aside*, specifiche indennità correlate ai più elevati costi fissi da sostenere;

9) l'Ue negozi con i partner del WTO nuove regole sulle importazioni prima di prendere qualsiasi altra decisione;

10) la Riforma dell'OCM preservi sia il reddito degli agricoltori che il potenziale produttivo dell'Unione Europea.

(7-00938)

« Muzio ».

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

nel mondo più di 300 mila minori di 18 anni sono attualmente impegnati in conflitti armati e negli ultimi 10 anni, da

una ricerca svolta in 25 Paesi, è documentata la partecipazione ai conflitti stessi di bambini dai 10 ai 16 anni;

le conseguenze, per i ragazzi che sopravvivono alla guerra, sono gravissime, ferite o mutilazioni, stati di denutrizione, malattie della pelle, patologie respiratorie e dell'apparato sessuale incluso l'Aids oltre a ripercussioni psicologiche e a conseguenze di carattere sociale;

la Coalizione italiana « Stop all'uso dei bambini soldato! » un gruppo composto da nove organizzazioni (da Amnesty International a Terre des Hommes, dall'Unicef a telefono azzurro e altri) si sta impegnando affinché venga posta fine all'utilizzazione dei minori come soldati e sta tentando di far adottare ed applicare un protocollo facoltativo alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia che stabilisca a 18 anni l'età minima per qualsivoglia forma di reclutamento militare;

la Coalizione italiana è riuscita a coinvolgere e sensibilizzare la società civile raccogliendo 300 mila firme (di sindaci, politici, sindacalisti, esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, personaggi della cultura, del giornalismo e dello spettacolo) per un appello in cui si chiede la modifica della normativa italiana e l'impegno del Governo in sede internazionale;

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto la Coalizione il 21 marzo 2000, esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto e l'auspicio che il dibattito internazionale su questo tema porti anche a concreti risultati a difesa dell'infanzia;

impegna il Governo

affinché sia al più presto firmato e ratificato il Protocollo facoltativo alla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottato per consenso in ambito Onu il 21 gennaio 2000 e relativo all'innalzamento dell'età minima per il reclutamento e la partecipazione ai conflitti armati.

(7-00939)

« Burani Procaccini ».

**INTERPELLANZE URGENTI**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere — premesso che:

presso le commissioni tributarie di buona parte del territorio nazionale sono pendenti numerosi ricorsi ai cittadini che contestano la legittimità dei criteri d'applicazione, da parte di enti locali, del canone di depurazione delle acque reflue;

i ricorrenti ritengono contraria allo spirito della legge n. 319 del 1976 la richiesta di un canone da parte dei comuni a cittadini che sono costretti, causa l'ineadeguatezza degli impianti comunali, a sostenere i costi di servizio, spesso gravosi, per la gestione di impianti individuali o condominiali di depurazione o per il servizio da parte di imprese specializzate;

gli utenti in questione ritengono, quindi, che la pretesa del canone di depurazione sia un'illegittima duplicazione delle spese da loro sostenute in ciò confortati anche dalla nota inviata al comune di Pisa in data 16 febbraio 1996 dal ministero delle finanze — dipartimento delle entrate — direzione generale per la fiscalità locale prot. n. 6/203/960 e da una successiva comunicazione del ministero delle finanze in data 3 febbraio 1998 prot. 6/1998-13982;

ancora più fondata appare detta contestazione alla luce delle recenti disposizioni che trasformano la natura di detto canone da tributaria a tariffaria, a conferma che il pagamento dovrebbe rivestire carattere di corrispettivo dovuto solo in presenza di un servizio effettivamente reso;

le innumerevoli contestazioni, protrattesi nel corso degli anni, hanno dato luogo a ricorsi con relativa sospensione dei canoni;